

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 24



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
27 gennaio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE** 1

Prezzo: 7 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 57/2011 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Se un totale ammissibile di catture (TAC) è assegnato ad un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. Occorre stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro considerato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca e si assicuri che il livello di sfruttamento dello stock sia tale da produrre, il più verosimilmente possibile, il rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi, in particolare adottando le misure necessarie per raccogliere i dati pertinenti, valutare lo stato dello stock e stabilirne i livelli di rendimento massimo sostenibile di tale stock.
- (5) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
- (6) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda devono essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente: nel regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale⁽²⁾; nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica⁽³⁾; nel regolamento (CE) n. 388/2006 del

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia⁽¹⁾; nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale⁽²⁾; nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord⁽³⁾; nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock⁽⁴⁾; nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock⁽⁵⁾ e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo⁽⁶⁾.

- (7) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽⁷⁾, gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate dovrebbero essere individuati.
- (8) Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate da un divieto generale di pesca delle medesime.
- (9) Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata ad ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è necessario ridurre urgentemente le catture di scampo nella massima misura possibile. Occorre pertanto limitare le possibilità di pesca in questa zona al solo prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
- (10) Considerati i recenti sviluppi della pesca del pesce tamburo nelle sottozone CIEM VI, VII e VIII e al fine di garantire la gestione sostenibile di tale stock, è opportuno prevedere per esso limiti di cattura.
- (11) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2011 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento

(CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008⁽⁸⁾.

- (12) Un gruppo di navi francesi è escluso dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 a titolo del regolamento n. 754/2009. In base alle informazioni fornite dalla Francia nel 2010, l'esclusione di tale gruppo di navi dal regime di gestione dello sforzo non costituisce più una riduzione dell'onere amministrativo. Pertanto una delle condizioni per l'esclusione non è più soddisfatta. Il gruppo di navi francesi in questione dovrebbe pertanto essere reinserito nel suddetto regime di gestione dello sforzo di pesca. Poiché il periodo di gestione delle attività di pesca stabilito dall'allegato IIA del regolamento (UE) n. 53/2010⁽⁹⁾ cessa di applicarsi il 31 gennaio 2011, tale reinserimento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° febbraio 2011.
- (13) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerele nelle acque UE delle divisioni CIEM IIA e IIIA e della sottozona CIEM IV.
- (14) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della Convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.
- (15) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia⁽¹⁰⁾, le Isole Færøer⁽¹¹⁾ e la Groenlandia⁽¹²⁾, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2011 con tale Stato saranno conclusi all'inizio del 2011. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2011, è opportuno che l'Unione stabilisca le possibilità di pesca per gli

⁽⁸⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 23/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

⁽¹¹⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁽¹²⁾ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

stock oggetto dell'accordo con le Isole Færøer su base provvisoria.

(16) L'Unione è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2011, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere recepite nel diritto dell'Unione.

(17) Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non è riuscita a conseguire un accordo sull'adozione di misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Tuttavia la maggioranza delle parti contraenti, compresa l'Unione, ha ritenuto che fosse necessario regolamentare le possibilità di pesca per i tre stock succitati, al fine di garantirne la gestione sostenibile. È quindi opportuno che l'Unione adotti misure a tal fine.

(18) Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti dell'ICCAT. A tale proposito l'ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2009 l'Unione ha sottoutilizzato il suo contingente per il pesce spada settentrionale e meridionale, il tonno obeso e l'alalunga. Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti dell'Unione stabiliti dall'ICCAT, è necessario che tale sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC. Nella stessa riunione è stato modificato il piano di ricostituzione del tonno rosso. L'ICCAT ha inoltre adottato raccomandazioni sulla conservazione degli squali volpe occhione, dei pesci martello e degli squali alalunga. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

(19) Nella sua riunione annuale del 2010 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riesaminato la capacità globale delle flotte dedite alla cattura del tonno tropicale tra il 2006 e il 2008 nonché del pesce spada e del tonno bianco tra il 2007 e il 2008. La IOTC ha

inoltre approvato l'attuazione di piani di sviluppo della flotta. La IOTC ha altresì approvato una risoluzione concernente la conservazione degli squali volpe (famiglia *Alopiidae*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella propria zona di competenza.

(20) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nel novembre 2009 nell'ambito delle ottave consultazioni internazionali per l'istituzione di una Organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO) e saranno nuovamente riesaminate nel gennaio 2011 alla seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO. In base all'accordo raggiunto dai partecipanti, tali misure provvisorie sono misure volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. Tuttavia, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, è opportuno recepirle nel diritto dell'Unione.

(21) Nella sua riunione annuale del 2010 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per quattro stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto dell'Unione.

(22) A norma dell'articolo 291 del trattato, è opportuno che le misure necessarie per la fissazione dei limiti di cattura di taluni stock dal ciclo vitale breve siano adottate, per motivi di urgenza, in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(23) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti RFMO e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le relative disposizioni recepite nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché alcune opportunità di pesca nella zona della convenzione CCAMLR sono stabilite per un periodo che ha inizio il 1° dicembre 2010, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherebbe il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della convenzione CCAMLR è vietato pescare nella zona della convenzione senza autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (24) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, e segnatamente dagli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (25) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente

regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2011, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2011, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

- (26) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:
 - a) per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;
 - b) per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;
 - c) per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR); e
 - d) per i periodi indicati nell'articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC).
2. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock o gruppi di stock ittici soggetti a consultazioni bilaterali in materia di pesca con le Isole Færøer. Le possibilità di pesca definitive sono stabilite dal Consiglio su proposta della Commissione.
3. Alcune possibilità di pesca di cui all'allegato I restano non assegnate e gli Stati membri non possono accedervi fino a quando non siano state stabilite possibilità di pesca definitive in conformità del paragrafo 2. Tali possibilità di pesca includono possibilità di pesca supplementari per lo sgombero derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.

Articolo 2

Campo di applicazione

- Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:
- a) alle navi UE; e
 - b) alle navi di paesi terzi operanti in acque UE.

Articolo 3

Definizioni

- Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
 - b) «nave di paesi terzi», un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
 - c) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
 - d) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
 - e) «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, allo Stato membro o a un paese terzo;
 - f) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

g) «apertura di maglia», l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 ⁽¹⁾;

— 51°00'N 15°00'O;

— 53° 30'N 15°00'O.

h) «registro della flotta peschereccia dell'UE», il registro istituito dalla Commissione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

e) «Golfo di Cadice», la parte della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23'48"O;

i) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

f) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), le zone definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 ⁽³⁾;

g) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale), le zone definite nel regolamento (CE) n. 217/2009 ⁽⁴⁾;

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

h) zona della convenzione SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ⁽⁵⁾;

a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 ⁽²⁾;

i) zona della convenzione ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico), la zona definita nella Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico ⁽⁶⁾;

b) «Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

j) zona della convenzione CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004 ⁽⁷⁾;

c) «Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

k) zona della convenzione IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), la zona definita nella Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ⁽⁸⁾;

d) «VII (Porcupine Bank – Unità 16)», la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

— 53° 30'N 15°00'O;

— 53° 30'N 11°00'O;

— 51°30'N 11°00'O;

— 51°30'N 13°00'O;

— 51°00'N 13°00'O;

l) zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'Accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 del 11.6.2008, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁽⁵⁾ Concluso con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁽⁶⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16).

⁽⁸⁾ Concluso con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

⁽⁹⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

- m) zona della convenzione SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10°N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽¹⁾, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- n) zona della convenzione WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella Con-

venzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽²⁾;

- o) acque d'altura del Mare di Bering, le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque dell'UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 ⁽³⁾ e nelle relative disposizioni di applicazione.

3. La Commissione fissa i TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV spettanti all'Unione sulla base del TAC e dell'assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e relativo protocollo.

4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2011, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002:

- a) cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IID del presente regolamento;

⁽¹⁾ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

- b) stock di busbana norvegese nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV e stock di spratto nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.

Articolo 6

Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC

1. Il livello di alcuni TAC di cui all'allegato IA, identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, è stabilito dallo Stato membro interessato, sulla base di dati da esso raccolti e valutati, in modo da:

- a) essere compatibile con i principi e le norme della politica comune della pesca, in particolare il principio dello sfruttamento sostenibile dello stock e
- b) consentire, il più verosimilmente possibile, di sfruttare lo stock nel rispetto del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi.

2. Entro il 28 febbraio 2011 lo Stato membro interessato informa la Commissione del livello adottato conformemente al paragrafo 1 e dei provvedimenti che intende prendere per conformarsi a tale disposizione. Sulla scorta di tali informazioni e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione può decidere misure di emergenza.

Articolo 7

Attribuzione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock elencati nell'allegato IA e identificati da una nota che fa riferimento al presente articolo, uno Stato membro, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, può attribuire, alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate, un quantitativo supplementare entro un limite complessivo stabilito all'allegato IA ed espresso come percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

⁽²⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

2. Uno Stato membro può attribuire alle navi un quantitativo supplementare solo ove siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate ad un sistema di sensori che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
- b) l'entità del quantitativo supplementare attribuito ad una singola nave che partecipa ad attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti previsti da quel tipo di nave, ed in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;
- c) tutte le catture dello stock considerato effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo ad essa attribuito.

3. Se uno Stato membro rileva che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, revoca immediatamente l'attribuzione del quantitativo supplementare a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2011.

4. Lo Stato membro che intende applicare i paragrafi 1, 2 e 3 comunica alla Commissione, prima dell'attribuzione di qualsiasi quantitativo supplementare, le seguenti informazioni:

- elenco delle navi che partecipano alle prove e specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo;
- capacità, tipo e specifiche degli attrezzi usati da tali navi;
- stime dei tassi di rigetti dei tipi di navi in questione; e
- quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate da tali navi nel 2010.

Articolo 8

Specie vietate

1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE e non UE;
- b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;
- c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIA, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque internazionali e

f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

Articolo 9

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 10

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

- a) all'allegato IIA si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle sottozone CIEM IV, e nelle divisioni CIEM VIa, VIIa e VIIIa e nelle acque UE delle divisioni CIEM IIA e Vb;

- b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 11

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio ⁽¹⁾. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2011 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 12

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

Articolo 13

Restrizioni all'uso di talune possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato I per il bromio, il merluzzo bianco, il rombo giallo, la rana pescatrice, l'eglefino, il merlano, il nasello, la molva azzurra, la molva, lo scampo, la passera di mare, il merluzzo giallo, il merluzzo carbonaro, le razze, la sogliola e lo spinarolo nella sottozona CIEM VII o nelle pertinenti divisioni sono limitate dal divieto di pescare o conservare a bordo le specie suddette nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2011 nel Porcupine Bank. Nelle voci pertinenti dell'allegato I è inserito un riferimento al presente articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il transito nel Porcupine bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Zona della Convenzione ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 17

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato di cui all'allegato ID

Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2011.

Articolo 18

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati di cui all'allegato ID, gli Stati membri destinano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 19

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della Convenzione CCAMLR

Articolo 20

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i TAC e i limiti delle catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 21

Pesca sperimentale

1. Durante la campagna di pesca 2011 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo comunicano al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 24 luglio 2011.

2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2011/2012

1. Durante la campagna di pesca 2011/2012 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, e comunque entro il 1° giugno 2011:

- a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
- b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

- a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
- b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

Sezione 3

Zona IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP non possono essere trasferite.

5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 24

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

Sezione 4

Zona della Convenzione SPFO

Articolo 25

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2011 al livello totale di 78 610 stazza lorda nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 26

Pesca pelagica – TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPFO nel 2007, 2008 o 2009, come indicato nell'articolo 23, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi dedite alla pesca di cui al presente articolo.

3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, per essere trasmesse al segretariato provvisorio della SPFO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 27

Pesca di fondo

Gli Stati membri di cui all'articolo 25 limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPFO alla media annua registrata nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di pescherecci e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona della convenzione SPFO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.

Sezione 5

Zona della Convenzione IATTC

Articolo 28

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a) dal 29 luglio al 28 settembre 2011 o dal 18 novembre 2011 al 18 gennaio 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- longitudine 150° O,
- latitudine 40° N,
- latitudine 40° S;

b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- longitudine 96° O,
- longitudine 110° O,

— latitudine 4° N,

— latitudine 3° S.

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 2011, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. Le navi munite di reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

Sezione 6

Zona della Convenzione SEAFO

Articolo 29

Misure per la protezione degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- sagri liscio (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- e squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

Sezione 7

Zona della Convenzione WCPFC

Articolo 30

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 31

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00.00 del 1° luglio 2011 e le ore 24.00 del 30 settembre 2011. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

- a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
- b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

- a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,
- b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, oppure

- c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 32

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:

- a) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive (ZEE) di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;
- b) le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Articolo 33

Limitazioni al numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Sezione 8

Mare di Bering

Articolo 34

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

Articolo 35

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 36

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui

le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 37

Specie vietate

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque UE;
 - b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque UE;
 - c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIA, e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e

CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.

e) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone

2. Le specie di cui al paragrafo 1 vengono reimmesse in mare immediatamente e per quanto possibile indenni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 la lettera h) è soppressa.

Tuttavia l'articolo 38 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Qualora le possibilità di pesca per la zona della convenzione CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2011, gli articoli 20, 21 e 22 e gli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC ED ALLE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE UE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Nelle seguenti tabelle figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutti i TAC fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozona CIEM, salvo se diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagrì
<i>Centroscyrnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale
<i>Champocephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionocetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglossio atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Totano

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pleuronettiformi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes - Rajidae</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfano
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOX	Soleidi
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Sugarello
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini è riportata, esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>

Pleuronettiformi	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes - Rajidae</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfano	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Soleidi	SOX	<i>Solea spp.</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sugarello	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Totano	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana Francese

Specie: Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona: Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
UE	0
TAC	Non pertinente
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona: Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	228 514 ⁽²⁾
Regno Unito	4 995 ⁽²⁾
Germania	350 ⁽²⁾
Svezia	8 391 ⁽²⁾
Non assegnato	2 750 ⁽³⁾
UE	242 250 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾
Norvegia	20 000
TAC	265 000
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽³⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, di sgombro e di merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque UE delle zone di gestione del cicerello							
	1	2	3 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾	6 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾
	(SAN/*234_1)	(SAN/*234_2)	(SAN/*234_3)	(SAN/*234_4)	(SAN/*234_5)	(SAN/*234_6)	(SAN/*234_7)
Danimarca	185 398	43 117					
Regno Unito	4 052	942					
Germania	287	66					
Svezia	6 808	1 583					
UE	196 545	45 708					
Norvegia	16 626	3 774					
Non assegnato	2 231	519					

⁽¹⁾ Da fissare.

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	28	
Francia	9	
Paesi Bassi	22	
Regno Unito	44	
UE	103	
TAC	103	TAC analitico.

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>		Zona: Acque UE delle zone III e IV (ARU/3/4.)
Danimarca	1 040	
Germania	11	
Francia	8	
Irlanda	8	
Paesi Bassi	49	
Svezia	41	
Regno Unito	19	
UE	1 176	
TAC	1 176	TAC analitico.

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/5/6/7.)
Germania	357	
Francia	8	
Irlanda	331	
Paesi Bassi	3 733	
Regno Unito	262	
UE	4 691	
TAC	4 691	TAC analitico.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI.)
Germania	6 ⁽¹⁾	
Francia	6 ⁽¹⁾	
Regno Unito	6 ⁽¹⁾	
Altri	3 ⁽¹⁾	
UE	21 ⁽¹⁾	
TAC	21	TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE) (USK/3A/BCD)
Danimarca	12	
Svezia	6	
Germania	6	
UE	24	
TAC	24	TAC analitico.

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	53	
Germania	16	
Francia	37	
Svezia	5	
Regno Unito	80	
Altri	5 ⁽¹⁾	
UE	196	
TAC	196	TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosmie</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EL)
Germania	4		
Spagna	14		
Francia	172		
Irlanda	17		
Regno Unito	83		
Altri	4 ⁽¹⁾		
UE	294		
Norvegia	2 923 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	3 217		TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

⁽³⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 6 490 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosmie</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
UE	170		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678.)
Danimarca	7 900		
Irlanda	22 227		
Regno Unito	1 223		
Tutti gli Stati membri	1 650		
UE	33 000		
TAC	33 000		TAC precauzionale

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca	12 368 ⁽²⁾ ⁽³⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	198 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Svezia	12 938 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Non assegnato	495 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
UE	25 504 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
TAC	30 000	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE IV.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque UE e norvegesi della zona IV a nord di 53°30' N (HER/4AB.)
Danimarca	27 707	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
Germania	17 423	
Francia	11 888	
Paesi Bassi	26 579	
Svezia	2 035	
Regno Unito	29 832	
UE	115 464	
Norvegia	58 000 ⁽²⁾	
TAC	200 000	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.

⁽²⁾ Di cui fino a 50 000 t possono essere prelevate nelle acque UE IVa e IVb. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di 62° N
(HER/*04N-)

UE	50 000
----	--------

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	846 ⁽¹⁾
UE	846
TAC	200 000
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692
Germania	51
Svezia	916
UE	6 659
TAC	6 659
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Catture accessorie nelle zone IV e VIIId e nelle acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	82
Danimarca	15 833
Germania	82
Francia	82
Paesi Bassi	82
Svezia	77
Regno Unito	301
UE	16 539
TAC	16 539
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: IVc, VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	7 100 ⁽³⁾	
Danimarca	395 ⁽³⁾	
Germania	248 ⁽³⁾	
Francia	6 447 ⁽³⁾	
Paesi Bassi	10 092 ⁽³⁾	
Regno Unito	2 254 ⁽³⁾	
UE	26 536	
TAC	26 536	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51°56' N, 1°19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51°33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B).

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	2 432 ⁽²⁾	
Francia	460 ⁽²⁾	
Irlanda	3 286 ⁽²⁾	
Paesi Bassi	2 432 ⁽²⁾	
Regno Unito	13 145 ⁽²⁾	
Non assegnato	726 ⁽³⁾	
UE	21 755 ⁽²⁾	
TAC	22 481	TAC analitico.

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56°00' N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07°00' O e a nord di 55°00' N, escluso il Clyde.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽³⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIb, VIIc; VIaS ⁽¹⁾ (HER/6AS7BC)
Irlanda	4 065
Paesi Bassi	406
UE	4 471
TAC	4 471
	TAC analitico

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL)
Regno Unito	Da fissare ⁽²⁾
UE	Da fissare ⁽³⁾
TAC	Da fissare ⁽³⁾
	TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIa ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	1 374
Regno Unito	3 906
UE	5 280
TAC	5 280
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Da questa zona è sottratta la zona aggiunta alle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

- a nord da 52° 30' latitudine nord,
- a sud da 52° 00' latitudine nord,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIe e VIIf (HER/7EF)
Francia	490
Regno Unito	490
UE	980
TAC	980
	TAC precauzionale.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	147
Francia	815
Irlanda	11 407
Paesi Bassi	815
Regno Unito	16
UE	13 200
TAC	13 200
	TAC analitico.

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord da 52° 30' latitudine nord,
— a sud da 52° 00' latitudine nord,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	3 635
Portogallo	3 965
UE	7 600
TAC	7 600
	TAC analitico.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	10 ⁽¹⁾
Danimarca	3 068 ⁽¹⁾
Germania	77 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾
Svezia	537 ⁽¹⁾
UE	3 711
TAC	3 835
	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	118
Germania	2
Svezia	70
UE	190
TAC	190
TAC analitico.	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	793 ⁽¹⁾
Danimarca	4 557 ⁽¹⁾
Germania	2 889 ⁽¹⁾
Francia	980 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	2 575 ⁽¹⁾
Svezia	30 ⁽¹⁾
Regno Unito	10 455 ⁽¹⁾
UE	22 279
Norvegia	4 563 ⁽²⁾
TAC	26 842
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)	
UE	19 363

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 ⁽¹⁾
UE	382
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Vlb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 120 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0
Germania	1
Francia	12
Irlanda	17
Regno Unito	48
UE	78
TAC	78
TAC precauzionale.	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	0
Germania	3
Francia	29
Irlanda	40
Regno Unito	110
UE	182
TAC	182
TAC analitico.	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIIa (COD/07A.)
Belgio	7
Francia	19
Irlanda	332
Paesi Bassi	2
Regno Unito	146
UE	506
TAC	506
TAC analitico.	

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	167	
Francia	2 735	
Irlanda	825	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	295	
UE	4 023	
TAC	4 023	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: VIId (COD/07D.)
Belgio	67 ⁽¹⁾	
Francia	1 313 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	39 ⁽¹⁾	
Regno Unito	145 ⁽¹⁾	
UE	1 564	
TAC	1 564	TAC analitico.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie: Smeriglio <i>Lamna nasus</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII (POR/3-12)
Danimarca	0	
Francia	0	
Germania	0	
Irlanda	0	
Spagna	0	
Regno Unito	0	
UE	0	
TAC	0	TAC analitico.

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)	
Belgio	6	
Danimarca	5	
Germania	5	
Francia	30	
Paesi Bassi	24	
Regno Unito	1 775	
UE	1 845	
TAC	1 845	TAC analitico.
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/561214)	
Spagna	385	
Francia	1 501	
Irlanda	439	
Regno Unito	1 062	
UE	3 387	
TAC	3 387	TAC analitico.
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VII (LEZ/07.)	
Belgio	494	
Spagna	5 490	
Francia	6 663	
Irlanda	3 029	
Regno Unito	2 624	
UE	18 300	
TAC	18 300	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/8ABDE.)	
Spagna	999	
Francia	807	
UE	1 806	
TAC	1 806	TAC analitico.

Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 010
Francia	50
Portogallo	34
UE	1 094
TAC	1 094
	TAC analitico.

Specie: Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	503
Danimarca	1 888
Germania	2 832
Francia	196
Paesi Bassi	11 421
Svezia	6
Regno Unito	1 588
UE	18 434
TAC	18 434
	TAC precauzionale.

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	341 ⁽¹⁾
Danimarca	752 ⁽¹⁾
Germania	367 ⁽¹⁾
Francia	70 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	258 ⁽¹⁾
Svezia	9 ⁽¹⁾
Regno Unito	7 846 ⁽¹⁾
UE	9 643 ⁽¹⁾
TAC	9 643
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato: nella zona VI; nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45
Danimarca	1 152
Germania	18
Paesi Bassi	16
Regno Unito	269
UE	1 500
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/561214)
Belgio	196
Germania	224
Spagna	210
Francia	2 412
Irlanda	546
Paesi Bassi	189
Regno Unito	1 679
UE	5 456
TAC	5 456
TAC analitico.	

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VII (ANF/07.)
Belgio	2 984 ⁽¹⁾
Germania	333 ⁽¹⁾
Spagna	1 186 ⁽¹⁾
Francia	19 149 ⁽¹⁾
Irlanda	2 447 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	386 ⁽¹⁾
Regno Unito	5 807 ⁽¹⁾
UE	32 292 ⁽¹⁾
TAC	32 292 ⁽¹⁾
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.	

⁽¹⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/*8ABDE).

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 318
Francia	7 335
UE	8 653
TAC	8 653
TAC analitico.	
Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	1 310
Francia	1
Portogallo	260
UE	1 571
TAC	1 571
TAC analitico.	
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	10
Danimarca	1 688
Germania	107
Paesi Bassi	2
Svezia	200
UE	2 007
TAC	2 095
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	196		
Danimarca	1 349		
Germania	858		
Francia	1 496		
Paesi Bassi	147		
Svezia	136		
Regno Unito	22 250		
UE	26 432		
Norvegia	7 625		
TAC	34 057		TAC analitico.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV
(HAD/*04N-)

UE	19 662		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾		
UE	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	8		
Germania	10		
Francia	413		
Irlanda	295		
Regno Unito	3 022		
UE	3 748		
TAC	3 748		TAC analitico.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6A.)	
Belgio	2	
Germania	3	
Francia	111	
Irlanda	328	
Regno Unito	1 561	
UE	2 005	
TAC	2 005	TAC analitico.
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HAD/7X7A34)	
Belgio	148	
Francia	8 877	
Irlanda	2 959	
Regno Unito	1 332	
UE	13 316	
TAC	13 316	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: VIIa (HAD/07A.)	
Belgio	21	
Francia	95	
Irlanda	570	
Regno Unito	631	
UE	1 317	
TAC	1 317	TAC analitico.
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IIIa (WHG/03A.)	
Danimarca	929	
Paesi Bassi	3	
Svezia	99	
UE	1 031	
TAC	1 050	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	286		
Danimarca	1 236		
Germania	321		
Francia	1 857		
Paesi Bassi	714		
Svezia	2		
Regno Unito	8 933		
UE	13 349		
Norvegia	1 483 ⁽¹⁾		
TAC	14 832		

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)	
UE	9 044

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/561214)
Germania	2		
Francia	39		
Irlanda	97		
Regno Unito	185		
UE	323		
TAC	323		

TAC analitico.

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIa (WHG/07A.)
Belgio	0
Francia	4
Irlanda	68
Paesi Bassi	0
Regno Unito	46
UE	118
TAC	118
TAC analitico.	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio	158
Francia	9 726
Irlanda	4 865
Paesi Bassi	79
Regno Unito	1 740
UE	16 568
TAC	16 568
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIII (WHG/08.)
Spagna	1 270
Francia	1 905
UE	3 175
TAC	3 175
TAC precauzionale.	

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHG/9/3411)
Portogallo	Da fissare ⁽¹⁾
UE	Da fissare ⁽²⁾
TAC	Da fissare ⁽²⁾
TAC precauzionale.	

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 6.

⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.

Specie: Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 ⁽¹⁾
UE	190
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE) (HKE/3A/BCD)
Danimarca	1 531
Svezia	130
UE	1 661
TAC	1 661 ⁽¹⁾
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	28
Danimarca	1 119
Germania	128
Francia	248
Paesi Bassi	64
Regno Unito	348
UE	1 935
TAC	1 935 ⁽¹⁾
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	284 ⁽¹⁾
Spagna	9 109
Francia	14 067 ⁽¹⁾
Irlanda	1 704
Paesi Bassi	183 ⁽¹⁾
Regno Unito	5 553 ⁽¹⁾
UE	30 900
TAC	30 900 ⁽²⁾

TAC analitico.
Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	37
Spagna	1 469
Francia	1 469
Irlanda	184
Paesi Bassi	18
Regno Unito	827
UE	4 004

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	9 ⁽¹⁾
Spagna	6 341
Francia	14 241
Paesi Bassi	18 ⁽¹⁾
UE	20 609
TAC	20 609 ⁽²⁾
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
(HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 837
Francia	3 305
Paesi Bassi	6
UE	5 150

Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	6 844
Francia	657
Portogallo	3 194
UE	10 695
TAC	10 695
TAC analitico.	

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/4AB-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
UE	0
TAC	0
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	1 533 ⁽¹⁾	
Germania	596 ⁽¹⁾	
Spagna	1 300 ⁽¹⁾	
Francia	1 067 ⁽¹⁾	
Irlanda	1 187 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	1 869 ⁽¹⁾	
Portogallo	121 ⁽¹⁾	
Svezia	379 ⁽¹⁾	
Regno Unito	1 990 ⁽¹⁾	
UE	10 042 ⁽¹⁾	
TAC	40 100	TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	824	
Portogallo	206	
UE	1 030 ⁽¹⁾	
TAC	40 100	TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui fino al 68 % può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>		Zona: Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56°30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	6 461 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	40 100	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

⁽²⁾ Le catture nella zona IV non superano 1 615 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.

Specie: Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Zona: acque UE delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	346	
Danimarca	953	
Germania	122	
Francia	261	
Paesi Bassi	793	
Svezia	11	
Regno Unito	3 905	
UE	6 391	
TAC	6 391	TAC precauzionale.

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-) ⁽³⁾
Germania	18 ⁽⁴⁾	
Estonia	3 ⁽⁴⁾	
Spagna	57 ⁽⁴⁾	
Francia	1 297 ⁽⁴⁾	
Irlanda	5 ⁽⁴⁾	
Lituania	1 ⁽⁴⁾	
Polonia	1 ⁽⁴⁾	
Regno Unito	330 ⁽⁴⁾	
Altri	5 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	
Non assegnato	165 ⁽⁵⁾	
UE	1 717 ⁽⁴⁾	
Norvegia	150 ⁽²⁾	
TAC	2 032	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

⁽³⁾ Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona XII (BLI/XXX)(⁽¹⁾)
Estonia	2		
Spagna	778		
Francia	19		
Lituania	7		
Regno Unito	7		
Altri	2 (⁽¹⁾)		
UE	815		
TAC	815		TAC analitico.

(⁽¹⁾) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8		
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altri	4 (⁽¹⁾)		
UE	36		
TAC	36		TAC analitico.

(⁽¹⁾) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE) (LIN/3A/BCD)
Belgio	7 (⁽¹⁾)		
Danimarca	51		
Germania	7 (⁽¹⁾)		
Svezia	20		
Regno Unito	7 (⁽¹⁾)		
UE	92		
TAC	92		TAC analitico.

(⁽¹⁾) Il contingente può essere prelevato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa e delle sottodivisioni 22-32.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque UE della zona IV (LIN/04.)
Belgio	16	
Danimarca	243	
Germania	150	
Francia	135	
Paesi Bassi	5	
Svezia	10	
Regno Unito	1 869	
UE	2 428	
TAC	2 428	TAC analitico.
Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	9	
Danimarca	6	
Germania	6	
Francia	6	
Regno Unito	6	
UE	33	
TAC	33	TAC precauzionale.
Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	29 ⁽³⁾	
Danimarca	5 ⁽³⁾	
Germania	106 ⁽³⁾	
Spagna	2 150 ⁽³⁾	
Francia	2 293 ⁽³⁾	
Irlanda	575 ⁽³⁾	
Portogallo	5 ⁽³⁾	
Regno Unito	2 641 ⁽³⁾	
Non assegnato	220 ⁽³⁾	
UE	7 804 ⁽³⁾	
Norvegia	6 140 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	14 164	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non supera 3 000 t.

⁽²⁾ Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	6
Danimarca	747
Germania	21
Francia	8
Paesi Bassi	1
Regno Unito	67
UE	850
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE) (NEP/3A/BCD)
Danimarca	3 800
Germania	11
Svezia	1 359
UE	5 170
TAC	5 170
TAC analitico.	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 227
Danimarca	1 227
Germania	18
Francia	36
Paesi Bassi	631
Regno Unito	20 315
UE	23 454
TAC	23 454
TAC analitico.	
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	1 135
Germania	1
Regno Unito	64
UE	1 200
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	28	
Francia	111	
Irlanda	185	
Regno Unito	13 357	
UE	13 681	
TAC	13 681	TAC analitico.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: VII (NEP/07.)
Spagna	1 306 ⁽¹⁾	
Francia	5 291 ⁽¹⁾	
Irlanda	8 025 ⁽¹⁾	
Regno Unito	7 137 ⁽¹⁾	
UE	21 759 ⁽¹⁾	
TAC	21 759 ⁽¹⁾	TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – Unità 16) (NEP/*07U16):

Spagna	75
Francia	305
Irlanda	463
Regno Unito	411
UE	1 254

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	234	
Francia	3 665	
UE	3 899	
TAC	3 899	TAC analitico.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	87	
Francia	4	
UE	91	
TAC	91	TAC analitico.

Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	76
Portogallo	227
UE	303
TAC	303
TAC analitico.	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 891
Svezia	1 557
UE	4 448
TAC	8 330
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	2 673
Paesi Bassi	25
Svezia	108
Regno Unito	792
UE	3 598
TAC	3 598
TAC analitico.	
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	357
Svezia	123 ⁽¹⁾
UE	480
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie: Mazzancolle <i>Penaeus spp</i>	Zona: Acque della Guiana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	Da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	Da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC precauzionale.	

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽²⁾ La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 1.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	48
Danimarca	6 189
Germania	32
Paesi Bassi	1 190
Svezia	332
UE	7 791
TAC	7 950
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 769
Germania	20
Svezia	199
UE	1 988
TAC	1 988
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)	
Belgio	4 238		
Danimarca	13 772		
Germania	3 973		
Francia	795		
Paesi Bassi	26 485		
Regno Unito	19 599		
UE	68 862		
Norvegia	4 538		
TAC	73 400		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)			
UE	28 527		
Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/561214)	
Francia	10		
Irlanda	275		
Regno Unito	408		
UE	693		
TAC	693		TAC precauzionale.
Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIIa (PLE/07A.)	
Belgio	42		
Francia	18		
Irlanda	1 063		
Paesi Bassi	13		
Regno Unito	491		
UE	1 627		
TAC	1 627		TAC analitico.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	16	
Irlanda	62	
UE	78	
TAC	78	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	763	
Francia	2 545	
Regno Unito	1 357	
UE	4 665	
TAC	4 665	TAC analitico.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	56	
Francia	101	
Irlanda	200	
Regno Unito	53	
UE	410	
TAC	410	TAC analitico.

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	12	
Francia	23	
Irlanda	81	
Paesi Bassi	46	
Regno Unito	23	
UE	185	
TAC	185	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
UE	395		
TAC	395		TAC precauzionale.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/561214)
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
UE	397		
TAC	397		TAC precauzionale.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	420		
Spagna	25		
Francia	9 667		
Irlanda	1 030		
Regno Unito	2 353		
UE	13 495		
TAC	13 495		TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.
Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId (POL/8ABDE.)
Spagna	252		
Francia	1 230		
UE	1 482		
TAC	1 482		TAC precauzionale.

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208
Francia	23
UE	231
TAC	231
TAC precauzionale.	

Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273
Portogallo	9
UE	282
TAC	282
TAC precauzionale.	

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	32
Danimarca	3 788
Germania	9 565
Francia	22 508
Paesi Bassi	96
Svezia	520
Regno Unito	7 333
UE	43 842
Norvegia	49 476 ⁽¹⁾
TAC	93 318
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/561214)
Germania	543
Francia	5 393
Irlanda	429
Regno Unito	3 317
UE	9 682
TAC	9 682
TAC analitico.	

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 ⁽¹⁾
UE	880
TAC	Non pertinente
	TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6
Francia	1 375
Irlanda	1 516
Regno Unito	446
UE	3 343
TAC	3 343
	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

Specie: Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona: acque UE delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	340
Danimarca	727
Germania	186
Francia	88
Paesi Bassi	2 579
Svezia	5
Regno Unito	717
UE	4 642
TAC	4 642
	TAC precauzionale.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: acque UE delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	235 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	12 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	201 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	903 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
UE	1 397 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
TAC	1 397 ⁽³⁾

TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

⁽³⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque UE della zona IIIa (SRX/03-C.)
Danimarca	45 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Svezia	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	58 ⁽²⁾

TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/03-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03-C.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03-C.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	1 027 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Estonia	6 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	4 612 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Germania	14 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Irlanda	1 485 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Lituania	24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Portogallo	25 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Spagna	1 241 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	2 941 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
UE	11 379 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	11 379 ⁽²⁾

TAC analitico.
Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*), alla razza norvegese (*Raja (Dipturus) nidarosiensis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- ⁽³⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIIId (SRX/*07D.).

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: Acque UE della zona VIIId (SRX/07D.)
Belgio	80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	670 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
Regno Unito	133 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
UE	887 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	887 ⁽²⁾

TAC analitico.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza stellata (*Amblyraja radiata*) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Non si applica alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- ⁽³⁾ Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD).

Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	1 760 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	1 426 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	1 435 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
UE	4 640 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	4 640 ⁽²⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.) e di razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*), alla razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza bianca (*Rostroraja alba*). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	2		
Germania	3		
Estonia	2		
Spagna	2		
Francia	31		
Irlanda	2		
Lituania	2		
Polonia	2		
Regno Unito	123		
UE	169		
TAC	520 ⁽¹⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	425 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Danimarca	11 209 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Germania	443 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Francia	1 339 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Paesi Bassi	1 348 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Svezia	4 038 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Regno Unito	1 248 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
UE	20 002 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Norvegia	169 019 ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Compresa 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

⁽²⁾ Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽³⁾ Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.

⁽⁴⁾ Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

⁽⁵⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011 (MAC/*2A6.)
Danimarca		4 130			5 012
Francia		490			
Paesi Bassi		490			
Svezia			390	10	1 697
Regno Unito		490			
Norvegia	3 000				

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	16 459 ⁽²⁾
Spagna	20 ⁽²⁾
Estonia	137 ⁽²⁾
Francia	10 974 ⁽²⁾
Irlanda	54 861 ⁽²⁾
Lettonia	101 ⁽²⁾
Lituania	101 ⁽²⁾
Paesi Bassi	24 002 ⁽²⁾
Polonia	1 159 ⁽²⁾
Regno Unito	150 870 ⁽²⁾
Non assegnato	4 990 ⁽³⁾
UE	258 684 ⁽²⁾ ⁽⁵⁾
Norvegia	14 050 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽³⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ 33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56°30'N e imputate al limite di cattura.

⁽⁵⁾ Include 539 t di contingente omesse dalle possibilità di pesca 2010.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-C) Nel periodo dal 1° gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2011	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	6 622	605
Francia	4 415	403
Irlanda	22 074	2 017
Paesi Bassi	9 657	882
Regno Unito	60 706	5 548
UE	103 474	9 455

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	24 372 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	162 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	5 038 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	29 572
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

⁽²⁾ Quota provvisoria in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Queste sono quote provvisorie in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 047
Francia	14
Portogallo	423

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/24-N.)
Danimarca	11 240 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	11 240 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture effettuate nella zona IVa (MAC/*04.) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*02A-N.) devono essere comunicate separatamente.

⁽²⁾ Quota provvisoria in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; sottodivisioni 22-32 (acque UE) (SOL/3A/BCD)
Danimarca	704		
Germania	41 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	68 ⁽¹⁾		
Svezia	27		
UE	840		
TAC	840 ⁽²⁾		TAC analitico.

⁽¹⁾ Il contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.

⁽²⁾ Di cui al massimo 744 t possono essere pescate nella zona IIIa.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24.)
Belgio	1 171		
Danimarca	535		
Germania	937		
Francia	234		
Paesi Bassi	10 571		
Regno Unito	602		
UE	14 050		
Norvegia	50 ⁽¹⁾		
TAC	14 100		TAC analitico.

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/561214)
Irlanda	48		
Regno Unito	12		
UE	60		
TAC	60		TAC precauzionale.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07A.)
Belgio	179		
Francia	2		
Irlanda	73		
Paesi Bassi	56		
Regno Unito	80		
UE	390		
TAC	390		TAC analitico.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	7	
Irlanda	37	
UE	44	
TAC	44	TAC precauzionale. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIId (SOL/07D.)
Belgio	1 306	
Francia	2 613	
Regno Unito	933	
UE	4 852	
TAC	4 852	TAC analitico.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIe (SOL/07E.)
Belgio	25 ⁽¹⁾	
Francia	267 ⁽¹⁾	
Regno Unito	418 ⁽¹⁾	
UE	710	
TAC	710	TAC analitico.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12 % in più rispetto al contingente assegnato allo Stato membro in questione, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	775	
Francia	78	
Irlanda	39	
Regno Unito	349	
UE	1 241	
TAC	1 241	TAC analitico.

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIh, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	35
Francia	71
Irlanda	190
Paesi Bassi	56
Regno Unito	71
UE	423
TAC	423
TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	53
Spagna	10
Francia	3 895
Paesi Bassi	292
UE	4 250
TAC	4 250
TAC analitico.	
Specie: Soleidi <i>Soleidae</i>	Zona: VIIIc, VIII d, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1 (SOX/8CDE34)
Spagna	403
Portogallo	669
UE	1 072
TAC	1 072
TAC precauzionale.	
Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	34 843
Germania	73
Svezia	13 184
UE	48 100 ⁽¹⁾
TAC	52 000
TAC precauzionale.	

⁽¹⁾ Almeno 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda, di merlano e di eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 719 ⁽⁴⁾		
Danimarca	136 046 ⁽⁴⁾		
Germania	1 719 ⁽⁴⁾		
Francia	1 719 ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	1 719 ⁽⁴⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	5 672 ⁽⁴⁾		
Not allocated	10 076 ⁽⁵⁾		
UE	149 924 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾		
Norvegia	10 000 ⁽²⁾		
TAC	170 000 ⁽³⁾		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Compresi i cicerelli.

⁽²⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.

⁽³⁾ TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011.

⁽⁴⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	27		
Danimarca	1 762		
Germania	27		
Francia	379		
Paesi Bassi	379		
Regno Unito	2 847		
UE	5 421		
TAC	5 421		TAC precauzionale.

Specie:	Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque UE della zona IIIa (DGS/03A-C.)
Danimarca	0		
Svezia	0		
UE	0		
TAC	0		TAC analitico.

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: acque UE delle zone IIa e IV (DGS/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.
Danimarca	0 ⁽¹⁾	
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	
Svezia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
UE	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyllium coelepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie: Spinarolo/gattuccio <i>Squalus acanthias</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.
Germania	0 ⁽¹⁾	
Spagna	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Irlanda	0 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	
Portogallo	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
UE	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (*Galeorhinus galeus*), zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*), sagri nano (*Etmopterus pusillus*), squalo portoghese (*Centroscyllium coelepis*) e spinarolo (*Squalus acanthias*). Le catture di tali specie devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.

Specie:	Sugarello e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIIId (JAX/4BC7D)
Belgio	47		
Danimarca	20 447		
Germania	1 805 ⁽¹⁾		
Spagna	380		
Francia	1 696 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 286		
Paesi Bassi	12 310 ⁽¹⁾		
Portogallo	43		
Svezia	75		
Regno Unito	4 866 ⁽¹⁾		
UE	42 955 ⁽³⁾		
Norvegia	3 550 ⁽²⁾		
TAC	46 505		TAC precauzionale.

⁽¹⁾ Fino a un massimo del 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).

⁽²⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.

⁽³⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, di eglefino, di merlano e di sugarello devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.

Specie:	Sugarello e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2-14)
Danimarca	15 562 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Germania	12 142 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Spagna	16 562 ⁽³⁾		
Francia	6 250 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	40 439 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	48 719 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	1 595 ⁽³⁾		
Svezia	675 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	14 643 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Non assegnato	2 200 ⁽⁴⁾		
UE	156 587 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	158 787		TAC analitico.

⁽¹⁾ Fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).

⁽²⁾ Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella divisione VIIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D).

⁽³⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, di eglefino, di merlano e di sugarello devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	22 521 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	390 ⁽¹⁾
Portogallo	2 226 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	25 137
TAC	25 137
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 ⁽¹⁾, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 63).

⁽²⁾ È possibile pescare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: IX (JAX/09.)
Spagna	7 654 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Portogallo	390 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	29 585
TAC	29 585
TAC analitico.	

⁽¹⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

⁽²⁾ È possibile pescare nella zona VIIIc fino al 5 % di questo contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*08C).

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: X; Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
UE	Da fissare ⁽⁴⁾
TAC	Da fissare ⁽⁴⁾
TAC precauzionale.	

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare ⁽²⁾ ⁽³⁾
UE	Da fissare ⁽⁴⁾
TAC	Da fissare ⁽⁴⁾
TAC precauzionale.	

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Di cui, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,2.

⁽³⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 3.

Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque UE della zona COPACE ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare ⁽²⁾
UE	Da fissare ⁽³⁾
TAC	Da fissare ⁽³⁾
TAC precauzionale.	

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Canarie.

⁽²⁾ Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

⁽³⁾ Fissato allo stesso quantitativo stabilito in conformità della nota 2.

Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	0
Germania	0
Paesi Bassi	0
UE	0
Norvegia	0
TAC	0
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0
Regno Unito	0
UE	0
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Pesce industriale	Zona: Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	800
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Di cui non oltre 400 t di sugarello.

Specie: Contingente combinato	Zona: Acque UE delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
UE	Non pertinente
Norvegia	140 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la *mora-mora* e la mustella.

Specie: Altre specie	Zona: Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	27
Danimarca	2 500
Germania	282
Francia	116
Paesi Bassi	200
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾
Regno Unito	1 875
UE	5 000 ⁽²⁾
TAC	Non pertinente
TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte, ove opportuno, a seguito di consultazioni.

Specie: Altre specie	Zona: Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/2A46AN)
UE	Non pertinente
Norvegia	2 720 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone IIa e IV.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA

Sottozone CIEM I, II, V, XII E XIV e acque Groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PCR/N01GRN)
Irlanda	62		
Spagna	437		
UE	499		
TAC	Non pertinente		

Specie:		Zona:	
Aringa <i>Clupea harengus</i>		Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)	
Belgio	22 (1)		
Danimarca	22 039 (1)		
Germania	3 859 (1)		
Spagna	73 (1)		
Francia	951 (1)		
Irlanda	5 705 (1)		
Paesi Bassi	7 886 (1)		
Polonia	1 115 (1)		
Portogallo	73 (1)		
Finlandia	341 (1)		
Svezia	8 166 (1)		
Regno Unito	14 089 (1)		
UE	64 319 (1)		
Norvegia	602 680 (2)		
TAC	988 000		TAC analitico.

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno alle Svalbard.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali

Nei limiti della quota UE del TAC sopra indicata (64 319 t), nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 57 887 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e
zona di pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Specie:		Zona:	
Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)	
Germania	1 707		
Grecia	211		
Spagna	1 904		
Irlanda	211		
Francia	1 567		
Portogallo	1 904		
Regno Unito	6 623		
UE	14 127		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; Acque groenlandesi delle zone V e XIV (COD/N01514)
Germania	2 045 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Regno Unito	455 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
UE	2 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Può essere pescato a est o ovest. Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2011.

⁽²⁾ Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS). Non oltre il 70 % del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona dovrebbe essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale della durata di almeno 45 minuti.

Zona	Confine
1. Groenlandia orientale	a nord di 64° N ad est di 44° O
2. Groenlandia orientale	a sud di 64° N ad est di 44° O
3. Groenlandia occidentale	ad ovest di 44° O

⁽³⁾ La pesca può essere effettuata con 3 navi al massimo.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	4 703
Spagna	11 397
Francia	2 066
Polonia	2 136
Portogallo	2 378
Regno Unito	3 045
Altri Stati membri	250 ⁽¹⁾
UE	25 975 ⁽²⁾
TAC	689 000
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie: Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾
Francia	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
UE	0 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	1 000 ⁽¹⁾
UE	1 075 ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell'UE con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.

⁽²⁾ Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (HAL/N01GRN)
UE	75 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Di cui 75 t, da pescarsi con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: IIb (CAP/02B.)
UE	0
TAC	0

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Tutti gli Stati membri	0
Non assegnato	5 326
UE	15 400 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Di cui 10 074 t assegnate all'Islanda.

⁽²⁾ Da pescare entro il 30 aprile 2011.

Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	289
Francia	174
Regno Unito	887
UE	1 350
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0 ^(?)
Germania	0 ^(?)
Francia	0 ^(?)
Paesi Bassi	0 ^(?)
Regno Unito	0 ^(?)
UE	0 ^(?)
TAC	40 100 ⁽¹⁾
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ TAC concordato dall'Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie: Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	0 ^(?)
Francia	0 ^(?)
Regno Unito	0 ^(?)
UE	0 ^{(1) (2)}
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Le catture accessorie fino a 0 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	1 216 ⁽²⁾	
Francia	1 216 ⁽²⁾	
Non assegnato	1 468 ⁽³⁾	
UE	7 000 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui 3 100 t sono assegnate alla Norvegia.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽³⁾ Contingente non assegnato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PRA/N01GRN)
Danimarca	2 000	
Francia	2 000	
UE	4 000	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040	
Francia	328	
Regno Unito	182	
UE	2 550	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
UE	0
TAC	Non pertinente

Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	0 ⁽¹⁾
Germania	0 ⁽¹⁾
Francia	0 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾
Regno Unito	0 ⁽¹⁾
UE	0 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 ⁽¹⁾
Regno Unito	25 ⁽¹⁾
UE	50 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
UE	0
TAC	Non pertinente

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	5 789	
Regno Unito	305	
Non ripartite	82	
UE	7 000 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (GHL/N01GRN)
Germania	1 685	
Non ripartite	165	
UE	2 650 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Germania	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Irlanda	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Lettonia	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Paesi Bassi	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Polonia	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Portogallo	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
UE	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ In attesa delle raccomandazioni che saranno adottate nel quadro della NEAFC.

⁽²⁾ Non può essere pescato dal 1° gennaio al 1° aprile 2011.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766 ⁽¹⁾	
Spagna	95 ⁽¹⁾	
Francia	84 ⁽¹⁾	
Portogallo	405 ⁽¹⁾	
Regno Unito	150 ⁽¹⁾	
UE	1 500 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
---	---

UE Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 7 900

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2011 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture conservate a bordo.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/514GRN)
---	--

Germania Da fissare ⁽¹⁾

Francia Da fissare ⁽¹⁾

Regno Unito Da fissare ⁽¹⁾

UE Da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.

⁽²⁾ Di cui pm t assegnate alla Norvegia.

⁽³⁾ In attesa delle raccomandazioni che devono essere adottate nell'ambito della NEAFC.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
---	--

Belgio 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Germania 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Francia 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

Regno Unito 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

UE 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

⁽²⁾ Da pescare tra luglio e dicembre 2011.

⁽³⁾ Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2011.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	0
Germania	0
Francia	0
Regno Unito	0
UE	0
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie: Catture accessorie	Zona: Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (XBC/N01GRN)
UE	2 300 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Può essere pescato a est o ovest.

⁽²⁾ Di cui 120 t di granatiere, da pescarsi esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.

Specie: Altre specie ⁽¹⁾	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾
Francia	47 ⁽¹⁾
Regno Unito	186 ⁽¹⁾
UE	350 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	0 ⁽²⁾	
Francia	0 ⁽²⁾	
Regno Unito	0 ⁽²⁾	
UE	0 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

⁽²⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie: Pleuronettiformi		Zona: Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	0 ⁽¹⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾	
UE	0 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Zona della convenzione NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 2J3KL (COD/N2)3KL)
---	---

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 3NO (COD/N3NO.)
---	--------------------------------------

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: NAFO 3M (COD/N3M.)
---	------------------------------------

Estonia 111

Germania 449

Lettonia 111

Lituania 111

Polonia 379

Spagna 1 448

Francia 200

Portogallo 1 947

Regno Unito 947

UE 5 703

TAC 10 000

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 2J3KL (WIT/N2)3KL)
--	---

UE 0 ⁽¹⁾

TAC 0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona: NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
UE	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3M (PLA/N3M.)
UE	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona: NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
UE	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona: Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾
Lettonia	128 ⁽¹⁾
Lituania	128 ⁽¹⁾
Polonia	227 ⁽¹⁾
UE	⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	34 000

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011.

⁽²⁾ Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona: NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
UE	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
TAC	17 000

⁽¹⁾ Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

⁽²⁾ Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 24 ore.

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
UE	0 ⁽¹⁾
TAC	0 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
Estonia	214
Lettonia	214
Lituania	214
Polonia	214
Altri Stati membri	214 ⁽²⁾
UE	1 069
TAC	19 200

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

⁽²⁾ Eccetto Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
---	--

TAC Non pertinente ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2011 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi dedite a questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 ⁽¹⁾.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nelle zone definite alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7).

⁽³⁾ Non è consentita alcuna pesca diretta di questa specie. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Zona: NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	344,8	
Germania	352,3	
Lettonia	48,5	
Lituania	24,6	
Spagna	4 722	
Portogallo	1 973,8	
UE	7 466	
TAC	12 734	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Razza <i>Rajidae</i>		Zona: NAFO 3LNO (SRX/N3LNO.)
Spagna	5 833	
Portogallo	1 132	
Estonia	485	
Lituania	106	
UE	7 556	
TAC	12 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	297	
Germania	203	
Lettonia	297	
Lituania	297	
UE	1 094	
TAC	6 000	

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	
Germania	513 ⁽¹⁾	
Spagna	233 ⁽¹⁾	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	
Lituania	1 571 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾	
UE	7 813 ⁽¹⁾	
TAC	10 000 ⁽¹⁾	

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC di 10 000 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>		Zona: NAFO 30 (RED/N30.)
Spagna	1 771	
Portogallo	5 229	
UE	7 000	
TAC	20 000	

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Scorfano <i>Sebastes spp.</i>		Zona: Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	269	
Lituania	2 234	
TAC	2 503	

Specie: Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>		Zona: NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 528	
Portogallo	2 001	
UE	3 529	
TAC	6 000	

TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE –Tutte le zone

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W)
Cipro	66,98 ⁽⁴⁾		
Grecia	124,37		
Spagna	2 411,01 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	958,42 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Italia	1 787,91 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Malta	153,99 ⁽⁴⁾		
Portogallo	226,84		
Altri Stati membri	26,90 ⁽¹⁾		
UE	5 756,41 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	12 900		

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

⁽²⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	350,51
Francia	158,14
UE	508,65

⁽³⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	45 ^(*)
UE	45

^(*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

⁽⁴⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	48,22
Francia	47,57
Italia	37,55
Cipro	1,34
Malta	3,08
UE	137,77

⁽⁵⁾ Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	37,55
UE	37,55

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	7 184,1
Portogallo	1 480,0
Altri Stati membri	332,9 ⁽¹⁾
UE	8 996,9
TAC	13 700

⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 967,3
Portogallo	351,2
UE	5 318,5
TAC	15 000

Specie: Alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 553,9 ⁽²⁾
Spagna	15 996,9 ⁽²⁾
Francia	5 562,1 ⁽²⁾
Regno Unito	273,9 ⁽²⁾
Portogallo	2 530,0 ⁽²⁾
UE	27 916,8 ⁽¹⁾
TAC	28 000

⁽¹⁾ Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

Specie: Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	943,7
Francia	311
Portogallo	660
UE	1 914,7
TAC	29 900
Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	15 799,6
Francia	9 017,7
Portogallo	5 049,7
UE	29 867
TAC	85 000
Specie: Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona: Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	34
Portogallo	69
UE	103
TAC	Non pertinente
Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	28,5
Portogallo	18
UE	46,5
TAC	Non pertinente

ALLEGATO IE

ANTARTICO

Zona della convenzione CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48,3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	2 305

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	78 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo il meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

⁽²⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48,3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	3 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A) 0

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B) 900

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C) 2 100

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2011 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico nord (TOP/F484N.)
TAC	40 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus spp.</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico sud (TOP/F484S.)
TAC	30 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	2 550 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	5 610 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48,1 (KRI/F48,1.)	155 000
Divisione 48,2 (KRI/F48,2.)	279 000
Divisione 48,3 (KRI/F48,3.)	279 000
Divisione 48.4 (KRI/F48.4.)	93 000

⁽¹⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 ad ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	277 000
Divisione 58.4.1 ad est di 115° E (KRI/*F-41E)	163 000

⁽¹⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000 ⁽¹⁾

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 ad ovest di 55° E (KRI/*F-42W)	1 448 000
Divisione 58.4.2 ad est di 55° E (KRI/*F-42E)	1 080 000

⁽¹⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

⁽²⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona: FAO 48,3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	1 600 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
TAC	360 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

⁽²⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

⁽²⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	120 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

⁽²⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	150 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Esclusivamente come catture accessorie.

⁽²⁾ TAC applicabile per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE

Zona della convenzione SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
--	-----------------------------------

TAC	200	TAC analitico.
-----	-----	----------------

Specie: Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CGE/F47NAM)
--	---

TAC	200	TAC analitico.
-----	-----	----------------

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie: Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CGE/F47X)
--	--

TAC	200	TAC analitico.
-----	-----	----------------

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
--	-----------------------------------

TAC	230	TAC analitico.
-----	-----	----------------

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---	---

TAC	0	TAC analitico.
-----	---	----------------

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
---	--

TAC	50	TAC analitico.
-----	----	----------------

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – Tutte le zone

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone (SBF/F41-81)
UE	10 ⁽¹⁾		
TAC	9 449		TAC analitico.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

Zona della convenzione WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
UE	Da fissare		
TAC	Da fissare		TAC analitico.

ALLEGATO II

Zona della convenzione SPFO

Specie:		Zona:	
	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>		Zona della convenzione SPFO (CJM/SPFO)
Germania	Da fissare ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	Da fissare ⁽¹⁾		
Lituania	Da fissare ⁽¹⁾		
Polonia	Da fissare ⁽¹⁾		
UE	Da fissare ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Contingenti da stabilire a seconda degli esiti della seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO prevista per il 24-28 gennaio 2011.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK NELLE DIVISIONI CIEM IIIA, VIa, VIIa, VIId, NELLA SOTTOZONA CIEM IV, E NELLE ACQUE UE DELLE DIVISIONI CIEM IIa E Vb**1. Campo di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2011 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche

Il presente allegato si applica agli attrezzi regolamentati di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e alle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.

3. Sforzo di pesca massimo consentito

- 3.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2011, dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 3.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽¹⁾ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

4. Obblighi degli stati membri

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone menzionate al punto 2 del presente allegato e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la sottozona CIEM IV.

5. Assegnazione dello sforzo di pesca

- 5.1. Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4 del presente allegato. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

6. Trasmissione dei dati

- 6.1. Fatti salvi gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori servendosi del modello di cui all'appendice 2.
 - 6.2. I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, anteriormente al quindici di ogni mese, i dati relativi allo sforzo esercitato fino alla fine del mese precedente. La Commissione comunica agli Stati membri, con un anticipo minimo di due mesi rispetto alla prima scadenza prevista, la data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarda lo sforzo esercitato a partire dal 1° febbraio 2011. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci nel mese di gennaio 2011.
-

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	DK	DE	SE
a) Kattegat	TR1	197 929	4 212	16 610
	TR2	1 106 722	6 987	436 675
	TR3	441 872	0	490
	BT1	0	0	0
	BT2	0	0	0
	GN	115 456	26 534	13 102
	GT	22 645	0	22 060
	LL	1 100	0	25 339

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
b) Skagerrak, parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIII	TR1	1 094	4 139 276	1 073 668	1 722	1 840 286	192	314 506	210 348	7 561 687
	TR2	236 768	3 474 212	436 666	0	7 942 312	13 418	914 458	738 473	6 268 834
	TR3	0	2 545 009	257	0	101 316	0	36 617	1 024	8 482
	BT1	1 427 574	1 157 265	29 271	0	0	0	999 808	0	1 739 759
	BT2	5 818 587	84 053	1 525 679	0	1 230 378	0	31 303 634	0	6 710 298
	GN	163 531	2 307 977	224 484	0	342 579	0	438 664	74 925	546 303
	GT	0	224 124	467	0	4 338 315	0	0	48 968	14 004
	LL	0	56 312	0	245	125 141	0	0	110 468	134 880

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	FR	IE	NL	UK
c) divisione CIEM VIIa	TR1	0	64 257	44 719	0	452 789
	TR2	13 554	992	584 047	0	1 450 985
	TR3	0	0	1 422	0	0
	BT1	0	0	0	0	0
	BT2	843 782	0	514 584	200 000	111 693
	GN	0	471	18 255	0	5 970
	GT	0	0	0	0	158
	LL	0	0	0	0	70 614

Zona geografica	Attrezzo regolamentato	BE	DE	ES	FR	IE	UK
d) divisione CIEM VIa e acque UE della divisione CIEM Vb	TR1	0	8 363	0	1 980 786	166 010	1 377 697
	TR2	0	0	0	34 926	479 043	2 972 845
	TR3	0	0	0	0	273	16 027
	BT1	0	0	0	0	0	117 544
	BT2	0	0	0	0	3 801	4 626
	GN	0	35 442	13 836	150 198	5 697	213 454
	GT	0	0	0	0	1 953	145
	LL	0	0	1 402 142	163 130	4 250	630 040

Allegato IIA, appendice 2

Tabella II

Modello per la trasmissione dei dati

Stato membro	Attrezzo	Zona	Anno	Mese	Dichiarazione globale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Stato membro	3	—	Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	3	—	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN GT LL
3) Zona	8	S	Una delle zone seguenti: 03AS 02A0407D 07A 06A
4) Anno	4	—	Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione
5) Mese	2	—	Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12)
6) Dichiarazione globale	13	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1° gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5)

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE**1. Campo di applicazione**

Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito da reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione 2011», il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012;
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 5.2 del presente allegato.

3. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca

- 3.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio di attività di pesca con uno degli attrezzi regolamentati da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2010 nella zona, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 3.2. Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

4. Obblighi generali e limitazioni dell'attività

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 5 del presente allegato.
- 4.3. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona definita al punto 2 del presente allegato.

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE**5. Numero massimo di giorni**

- 5.1. Nel periodo di gestione 2011 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
- 5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
 - a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3%, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca, e

b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca.

- 5.3. Le condizioni speciali di cui al punto 5.2 possono essere trasferite da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore a quelli specificati al punto 5.2.
- 5.4. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito conformemente ad un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alla condizione speciale di cui al punto 5.2.

Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare della condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

- 5.5. Gli Stati membri che intendono avvalersi del sistema di cui al punto 5.4. presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

- l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
- l'attività comprovata di tali navi per gli anni 2008 e 2009 con indicazione della composizione delle catture definita nelle condizioni speciali di cui al punto 5.2., lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
- il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 5.4.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 5.4.

6. Periodi di gestione

- 6.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili.
- 6.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

Qualora uno Stato membro autorizzi la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2010 e il 31 gennaio 2011 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999⁽¹⁾ o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006⁽²⁾ o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri.

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tali attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3. o 5.3. del presente allegato o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 7.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.
- 7.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 7.4. Nel periodo di gestione 2011 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 5.2., lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 7.5. L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività di pesca assegnato dalla Commissione per il periodo di gestione 2010 è incluso nel numero massimo di giorni per Stato membro indicato nella tabella I ed è attribuito ai gruppi di attrezzi figuranti nella tabella medesima; tale numero è soggetto all'adeguamento dei massimali di giorni in mare risultante dal presente regolamento per il periodo di gestione 2011.
- 7.6. In deroga ai punti 7.1., 7.2. e 7.3., la Commissione può eccezionalmente assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni nel periodo di gestione 2011 sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2004 e il 31 gennaio 2010 per le quali non sia stata precedentemente presentata una domanda di giorni aggiuntivi.
- 8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione scientifica rafforzata**
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo attrezzi regolamentati, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra scienziati e settore della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ⁽¹⁾ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 5.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare senza alcuna modifica un programma rafforzato di osservazione scientifica che ha presentato in passato e che è stato approvato dalla Commissione, esso comunica alla Commissione il proseguimento del programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo d'applicazione.
- 9. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni**
- 9.1. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.
- 9.2. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

⁽¹⁾ GU L 60 del 5 marzo 2008, pag. 1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	158
		FR	142
		PT	172
5.2.(a) e 5.2.(b)	Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA**10. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno stato membro**

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire giorni di presenza nella zona, per i quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice, espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 10.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti in virtù del punto 10. 1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2008 e 2009, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1. è consentito solo tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 10.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 3.1., 3.2. e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**12. Raccolta dei dati**

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt di tali navi.

13. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2010 e 2011, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 (1)
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (*) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali a) – b) di cui al punto 7.2., lettera a) o b), dell'allegato IIB eventualmente applicabili
7) Giorni ammissibili per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti».

(*) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(¹) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — DIVISIONE CIEM VIIe**DISPOSIZIONI GENERALI****1. Campo di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi di cui al punto 2 e si trovano nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, per «periodo di gestione 2011» si intende il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dal presente allegato a condizione che:
 - a) la nave catturi nel periodo di gestione 2011 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - b) la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e
 - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2011 e il 31 gennaio 2012, una relazione sulle catture comprovate di sogliola effettuate da tale nave nel 2004 e sulle catture di sogliola effettuate nel 2011.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dal presente allegato.

2. Attrezzi da pesca

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

- a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
- b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia inferiore a 220 mm.

3. Obblighi generali e limitazioni dell'attività

- 3.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 3.2. L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la divisione CIEM VIIe.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA**4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca**

- 4.1. Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 2 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.
- 4.2. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 da parte delle proprie navi che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2010, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.3. Tuttavia le navi aventi un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di cui al punto 2 possono essere autorizzate a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona definita al punto 1 non sono autorizzate a pescare in tale zona con un attrezzo appartenente ad un gruppo di cui al punto 2, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

5. Limitazioni dell'attività

Ogni Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, allorché detengono a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca definiti al punto 2, si trovino nella zona per un numero di giorni non superiore a quello specificato al punto 6.

NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

6. Numero massimo di giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione 2011 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 2 è indicato nella tabella I.
- 6.2. Nel periodo di gestione 2011 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei gruppi di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale gruppo.

Per un gruppo specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale gruppo specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il presente punto non fosse applicato.

- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.2. presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

— l'elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;

— il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.2.

Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.2.

7. Periodi di gestione

- 7.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di durata di uno o più mesi civili.
- 7.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 3. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 2. sulla base delle cessazioni definitive dell'attività di pesca avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008 ⁽¹⁾, o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo in questione, misurato in chilowatt-giorni, è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino

Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2. o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

- 8.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun gruppo di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'UE (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 8.3. Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 8.4. Nel periodo di gestione 2011 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente gruppo di attrezzi da pesca.
- 8.5. Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2011 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest'ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è autorizzato a riassegnare a titolo provvisorio il 50% di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione

9. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione scientifica rafforzata**

- 9.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto 2, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica, in partenariato tra scienziati e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta dei dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 ⁽¹⁾ per i programmi nazionali.

Gli osservatori sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

- 9.2. Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1. presentano alla Commissione, per approvazione, una descrizione del loro programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.3. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 6.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

- 9.4. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare senza alcuna modifica un programma rafforzato di osservazione scientifica che ha presentato in passato e che è stato approvato dalla Commissione, esso comunica alla Commissione il proseguimento del programma quattro settimane prima dell'inizio del periodo d'applicazione.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per gruppo di attrezzi

Attezzo punto 2	Denominazione Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2	Manica occidentale
2 (a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
2 (b)	Reti fisse aventi apertura di maglia < 220 mm	164

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

10. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stesso Stato Membro

- 10.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'UE.
- 10.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 10.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 10.1. è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 2. e durante lo stesso periodo di gestione.
- 10.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2., 4.4., 6. e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12. Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca esercitato da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

13. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati di cui al punto 12 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2010 e 2011, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Stato membro	Attrezzo	Anno	Dichiarazione dello sforzo globale
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata
2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare \geq 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
3) Anno	4		2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011
4) Dichiarazione dello sforzo globale	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per attrezzo notificato				Giorni di utilizzo per attrezzo notificato				Trasferimento di giorni
				No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	No 1	No 2	No 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata.
2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'UE Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.
3) Marcatura esterna	14	S	A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87
4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare \geq 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
8) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IID

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa, IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV


1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia.
3. Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate qui di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

4. Sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alle opportunità di pesca del cicerello per ciascuna zona di gestione del cicerello quale definita al punto 3, la Commissione si adopererà a rivedere, entro il 1° marzo 2011, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali per il cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV, di cui all'allegato I.
5. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2011.

Appendice 1 dell'allegato IID

Zona di gestione del cicereello



ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni alla pesca per le navi UE che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	93	DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21	69
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14	50
	Sgombro			70 ⁽¹⁾
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450, UK: 30	150

⁽¹⁾ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

1. Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	63
Francia	44
UE	107

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo:

Spagna	139
Francia	86
Italia	35
Cipro	25
Malta	83
UE	368

3. Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia	68
UE	68

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ⁽¹⁾.

Tabella A

Numero di pescherecci						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	9 ⁽¹⁾	17	6	0
Pescherecci con palangari	10 ⁽²⁾	0	30	0	81	83
Pescherecci con lenze a canna	0	0	0	8	61	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	0	29	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	78 ⁽³⁾	0	0
Altri pescherecci artigianali	0	250 ⁽⁴⁾	0	87	33	0

⁽¹⁾ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

⁽³⁾ 8 dei quali sono tonniere con palangari.

⁽⁴⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

⁽¹⁾ Le tabelle A e B, compresa la ripartizione per Stato membro all'interno di ciascuna categoria di peschereccio, devono essere rivedute dopo l'adozione dei piani di capacità dell'UE dal comitato di applicazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonni dell'Atlantico (ICCAT) nel febbraio 2011, purché i limiti complessivi fissati da tale piano per ciascuna di queste categorie non siano aumentati.

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Peschierecci con reti da circuizione	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Peschierecci con palangari	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Peschierecci con lenze a canna	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Peschierecci con lenze a mano	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Peschierecci da traino	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Altri peschierecci artigianali	pm	pm	pm	pm	pm	pm

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	6
Italia	6
Portogallo	1 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di aziende	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Malta	8 768

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Tutto l'anno
<i>Notothernia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
Pesci a pinne	FAO 48.1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48.3	Tutto l'anno
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5 Antartico	dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾ FAO 88.2 Antartico a nord di 65° S ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.6 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7 Antartico ⁽¹⁾	Tutto l'anno
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4 Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Tutto l'anno

⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

PARTE B

LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE
O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2010/2011

Sotto- zona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1.	Tutta la di- visione	dal 1° dicem- bre 2010 al 30 novembre 2011	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60	Totale 210	Tutta la di- visione: 50	Tutta la di- visione: 33	Tutta la divi- sione: 20
58.4.2.	Tutta la di- visione	dal 1° dicem- bre 2010 al 30 novembre 2011	SSRU A: 30 SSRU B, C e D: 0 SSRU E: 40	Totale 70	Tutta la di- visione: 50	Tutta la di- visione: 20	Tutta la divi- sione: 20
88.1.	Tutta la sot- tozona	dal 1° dicem- bre 2010 al 30 agosto 2011	SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 372 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 2 104 SSRU J e L: 374 SSRU M: 0	Totale 2 850	142 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 105 SSRU J e L: 50 SSRU M: 0	430 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 SSRU M: 0	20 SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 SSRU M: 0
88.2.	A sud di 65° S	dal 1° dicem- bre 2010 al 30 agosto 2011	SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 361	Totale 575 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾ SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 50 SSRU E: 50	92 ⁽¹⁾ SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 34 SSRU E: 58	20 SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 80 SSRU E: 20

⁽¹⁾ Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- razze: 5 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp. 16 % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure 20 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore;
- altre specie: 20 tonnellate per SSRU.

PARTE C

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (t):

- Tecnica di pesca:
- Rete da traino convenzionale
- Sistema di pesca continua
- Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
- Altri metodi approvati: specificare

Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato ⁽¹⁾:Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione ⁽²⁾:

Tipo di prodotto	% delle catture	Fattore di conversione ⁽³⁾

⁽¹⁾ La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

⁽²⁾ Informazione da fornire per quanto possibile.

⁽³⁾ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
48.1												
48.2												
48.3												
48.4												
48.5												
48.6												
58.4.1												
58.4.2												
88.1												
88.2												
88.3												

Sottozona/Divisione

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

PARTE D

CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)
--	------------------------	--------------------------

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia.

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1 ^a parte della rete		
2 ^a parte della rete		
3 ^a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple (*): Sì No

(* In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in percentuale)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100 %

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (*): Sì No

(* In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:

ALLEGATO VI

ZONA IOTC

1. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
UE	49	96 595

2. Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia ⁽¹⁾	26	2 007
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
UE	72	21 922

⁽¹⁾ Fino alla fine del 2011 la Francia può inoltre autorizzare 15 pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati esclusivamente nell'isola di Riunione, a condizione che tali pescherecci non superino la capacità massima complessiva di stazza lorda di 3 375.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.
-

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20 ° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	da fissare
UE	da fissare

ALLEGATO VIII

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guiana francese)	41	41

⁽¹⁾ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

